

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 1666/20 nel giudizio R.G. 110/20

Editrice T.N.V. S.p.a., c.f. 00870060233, con sede legale a Verona, Via Orti Manara 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luigi Vinco, con gli avv.ti Luciano Guerrini del Foro di Verona e Domenico Siciliano di Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, fax al numero 063214800 e indirizzi P.E.C., rispettivamente, avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it e domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 7912/19 contro il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) per l'annullamento:

- (1) del decreto del Dirigente della DGSCERP Div.V Emittenza Contributi prot. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE INT.0061059 14-10-2019, registrato il 16.10.2019, con il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146, e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi beneficiari riportati negli allegati A e B, nella parte in cui escludono Editrice TNV dalla quota di contributo da corrispondersi in base ai dati Auditel (area B) non attribuendo alcun punteggio;
- (2) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto.

Editrice TNV ha preso parte alle procedure ministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate alle tivù locali negli anni 2016-2018 (e, poi, anche nel 2019) per il proprio palinsesto “*Telenuovo Retenord*” diffuso su LCN 11 in Veneto.

Il MISE ha pubblicato la graduatoria per l'annualità 2018, in cui alla ricorrente non è stato né assegnato punteggio né liquidato l'importo del contributo per il requisito degli ascolti.

La ragione di tale considerazione è connessa al fatto che il MISE aveva contestato alla ricorrente una difformità tra il marchio pubblicato da Auditel (“*Telenuovo Verona*” e “*Telenuovo Padova*”) e il marchio autorizzato dal MISE oggetto della domanda di contributi (“*Telenuovo Retenord*”).

Le determinazioni censurate non sono legittime.

Editrice TNV fa rilevare da Auditel gli ascolti del proprio palinsesto diffuso in Veneto sull'LCN 11 separatamente tra le province occidentali e quelle orientali. Auditel pubblica i relativi dati indicando gli ascolti delle province orientali come “*Telenuovo Verona*” e quelli

delle provincie occidentali come “*Telenuovo Padova*”. Tali ascolti sono tutti prodotti al palinsesto autorizzato dal MISE con la denominazione “*Telenuovo Retenord*” diffuso su LCN 11. Il rilevamento degli ascolti è effettuato, infatti, con modalità tali (il numero LCN e la cosiddetta “traccia audio”, che sono vere e proprie “impronte digitali” del programma) da impedire confondibilità. Gli ascolti del palinsesto della ricorrente diffuso in Veneto su LCN 11 sono perciò costituiti dalla somma degli ascolti che Auditel pubblica come “*Telenuovo Verona*” e “*Telenuovo Padova*”.

La possibile diversità tra il marchio autorizzato dal MISE e quello usato da Auditel è espressamente prevista dalle regole della procedura di attribuzione dei punteggi e dei contributi.

Non vi sono dubbi neanche sul piano della buona fede della ricorrente, giacché la modalità di rilevazione degli ascolti secondo quanto indicato risponde a esigenze commerciali ed è stata adottata prima che gli ascolti fossero indicati dal D.P.R. 146/2017 come criteri per l’assegnazione di contributi. Per cui la ricorrente non può essere penalizzata per una scelta lecita e fatta prima dell’adozione del D.P.R. 146/2017.

La questione è stata oggetto d’istruttoria da parte del MISE, che ha chiesto chiarimenti in vista dell’approvazione della graduatoria 2016 e alla luce di essi ha assegnato punteggio e contributo. Salvo poi riconsiderare immotivatamente e ingiustamente le sue scelte, costringendo alla presente impugnazione.

Il ricorso è fondato sul seguente motivo di diritto.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell’art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del D.P.R. 146/2017; della legge 241/1990; D.M. 20 ottobre 2017. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti.

L’art. 3, comma 2, lett. g), del D.M. 20 ottobre 2017 dispone che “*Nella domanda devono essere dichiarati: [...]*

g) l’eventuale iscrizione all’Auditel per il marchio/palinsesto oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all’intero biennio precedente”.

La ricorrente ha dichiarato in modo impreciso la denominazione del marchio/palinsesto per il quale partecipava, usando la dicitura sintetica “*Telenuovo*”, ma ciò non ha mai creato alcun dubbio circa il fatto che la domanda si riferisse all’autorizzazione per l’LCN 11.

Ciò è tanto vero che tutte le domande presentate dalla ricorrente per la partecipazione ai

contributi per le annualità già pubblicate sono state accettate e valutate per tutti i requisiti, con la sola eccezione degli ascolti.

Anche per il punteggio per gli ascolti il MISE ha ritenuto sanabile l'imprecisione circa la dicitura usata da Auditel per pubblicare i dati di ascolto del palinsesto. Il MISE deve aver ritenuto ampiamente soddisfacenti le giustificazioni addotte da Editrice TNV, come dimostrano quattro circostanze univoche, quali l'assegnazione dei punteggi per gli ascolti in ben tre graduatorie.

Ebbene, la ricorrente non conosce alcun provvedimento che abbia mai accertato o anche semplicemente contestato una pretesa *“difformità nell'uso delle denominazione del marchio collegato all'LCN 11 nella regione Veneto nel periodo 2015-2017”*. Né d'altra parte la stessa Amministrazione ne ha mai fornito gli estremi.

Sul piano materiale non vi sono dubbi che i risultati di ascolto che Auditel ha pubblicato con le denominazioni *“Telenuovo Verona”* e *“Telenuovo Padova”* per l'anno 2018 sono solo ed esclusivamente riconducibili al marchio/palinsesto *“Telenuovo Retenord”* autorizzato in Veneto su LCN 11, posto che il rilevamento degli ascolti è effettuato con modalità tali (il numero LCN e la cosiddetta *“traccia audio”*) da impedire confondibilità.

Editrice TNV non consegue alcun vantaggio indebito, in termini di punteggio o di importo del contributo, da questa ripartizione. Essa ha come unico scopo quello di presentare in modo disaggregato i risultati di ascolto del palinsesto nelle due aree geografiche considerate, per gli scopi commerciali di cui si è detto.

Tanto più che, con misura razionale e proporzionata mai messa in discussione in alcuna sede, le stesse regole del procedimento contemplano esplicitamente la possibilità che i dati di ascolto di un palinsesto autorizzato siano pubblicati da Auditel con una denominazione diversa da quella assentita dal MISE. Nel qual caso è onere del partecipante indicare la dicitura Auditel corrispondente al palinsesto per cui è presentata la domanda (cfr. art. 3, comma 2, lett. g), del D.M. 20 ottobre 2017).

Editrice TNV è in questa condizione. Il proprio palinsesto è autorizzato dal MISE con marchio *“Telenuovo Retenord”* ed i relativi dati di ascolto rilevati da Auditel sono stati pubblicati con le due diciture *“Telenuovo Verona”* e *“Telenuovo Padova”*.

Su richiesta del MISE la ricorrente ha ottemperato all'onere di indicare le diciture corrispondenti.

I dati di ascolto pubblicati da Auditel sono ascrivibili univocamente e in via esclusiva al palinsesto diffuso su LCN 11.

Alla luce di ciò non vi è alcun motivo perché l'Amministrazione non assegni a Editrice

TNV il punteggio per il requisito degli ascolti.

* * *

Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto al TAR di accogliere il ricorso, con ogni conseguenza di legge e con vittoria degli oneri di lite e rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza 1666/20 il TAR Lazio Roma ha ritenuto *“di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle pronunce appena ricordate, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 6.3.2020, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa”*.

La presente notificazione è per ciò indirizzata a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie definitive delle domande ammesse all’erogazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’anno 2018.

Con ossequio.

Verona-Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Luciano Guerrini

avv. Domenico Siciliano

Domenico Siciliano

Firmato digitalmente da Domenico
Siciliano
Data: 2020.02.11 10:30:04 +01'00'